

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ED ADULTICIDA CONTRO LE  
ZANZARE NEI COMUNI SOCI DEL BACINO TERRITORIALE DI CLARA  
EST (FE) - ANNO 2020**

L'anno 2020 il giorno XX del mese di XXXX;

**TRA**

CLARA S.p.A. con sede legale in Copparo (FE), Via Volta, 26/A P.Iva - C.F.  
01004910384, in seguito denominata Committente, rappresentata XXXX;

**E**

XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;

**PREMESSO**

- che è stata espletata una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di  
disinfestazione antilarvale ed adulticida contro le zanzare nei Comuni Soci del  
bacino territoriale di CLARA EST (FE) - Anno 2020”, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.  
b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  
95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa XXXX la quale ha offerto un importo  
complessivo determinato mediante offerta a prezzi unitari pari ad euro XXXX,  
equivalente ad un ribasso del XX % sull’importo complessivo posto a base di gara  
pari ad euro 75.941,00 (settantacinquemilanovecentoquarantuno/00);

- che gli oneri della sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art.  
26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché la Committente non  
ha la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge l’appalto;

- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è  
divenuta efficace;

- che ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio prescritto dal comma 9 del citato articolo, in virtù della procedura espletata per l'affidamento;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 - (Oggetto del contratto)**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di disinfestazione antilarvale ed adulticida contro le zanzare nei Comuni Soci del bacino territoriale di CLARA EST (Copparo, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Tresignana e Voghiera), secondo le disposizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Il servizio di disinfestazione contro le zanzare viene definito sulla base delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità per il controllo di culicidi, potenziali vettori di arbovirus in Italia, e degli obblighi contenuti nel Piano Regionale della Regione Emilia Romagna di sorveglianza delle arbovirosi (DGRER N. 280 del 3 marzo 2008 e successivi aggiornamenti introdotti dal Gruppo Tecnico Regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione di Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile Disease).

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento del servizio indicato in premessa e meglio specificato nel

presente articolo. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

**Art. 3 - (Durata del contratto e penali)**

La durata del presente affidamento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto fino al 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, l'Appaltatore non potrà pretendere le somme residue non liquidate.

In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale:

- qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto così come stabilito all'art. 4 del presente contratto;

- qualora ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) non riconfermasse il Servizio di gestione dei rifiuti urbani in capo alla Committente (attuale Gestore).

Il rapporto contrattuale potrà altresì concludersi anticipatamente, in tutto o in parte, qualora dovesse cessare l'affidamento del servizio di disinfestazione contro le zanzare in capo alla Committente, affidato dalle singole Amministrazioni Comunali.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato

adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale;

a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle tempistiche indicate nel verbale di avvio dell'esecuzione;

b) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'avvio dell'esecuzione degli interventi da eseguirsi nelle caditoie stradali calendarizzati nel cronoprogramma fornito all'Appaltatore, oltre il secondo giorno lavorativo decorrente dall'ordine di servizio trasmesso dalla Committente a mezzo mail/fax o telefonicamente, come previsto all'art. 9, sub 2) del capitolato speciale d'appalto;

c) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'avvio dell'esecuzione degli interventi relativi ai trattamenti adalticidi aree urbane e/o siti sensibili, calendarizzati di volta in volta dalla Committente, oltre il secondo giorno lavorativo decorrente dall'ordine di servizio trasmesso dalla stessa a mezzo mail/fax o telefonicamente, come previsto all'art. 9, sub 2) del capitolato speciale d'appalto;

d) per ogni ora di ritardo nell'avvio dell'esecuzione degli interventi considerati urgenti, oltre le 8 ore decorrenti dalla richiesta telefonica o scritta, inviata all'Appaltatore a mezzo mail/fax, come previsto all'art. 9, sub 2) del capitolato speciale d'appalto;

e) per ogni ora di ritardo nell'ultimazione degli interventi relativi a casi sospetti od accertati di emergenza epidemiologica, oltre le 8 ore decorrenti dalla richiesta telefonica o scritta, inviata all'Appaltatore a mezzo mail/fax, come previsto all'art. 9, sub 2) del capitolato speciale d'appalto;

f) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione agli indirizzi [andrea.fagan@clarambiente.it](mailto:andrea.fagan@clarambiente.it) e [raffaele.grilanda@clarambiente.it](mailto:raffaele.grilanda@clarambiente.it) della Committente

dell'Allegato 4 (Report lavori giornalieri), correttamente compilato ed aggiornato sulla base degli interventi eseguiti, oltre il secondo giorno lavorativo decorrente dalla data di ultimazione degli interventi stessi, come previsto all'art. 9 sub 8) del capitolato speciale d'appalto;

Se la sommatoria dei ritardi di cui al punto sub b) supera nell'arco di un mese (30 giorni) i 5 (cinque) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il ritardo nell'adempimento determini per le fattispecie sub a), b), c), d), e) un importo complessivo delle penali superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2, ultimo periodo, e dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora la Committente rilevi violazioni agli obblighi assunti dall'Appaltatore saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1382 del c.c.:

1) € 150,00 (centocinquanta/00) in caso di mancata segnalazione dell'impossibilità di utilizzo contemporaneo di tutte le squadre minime così come previsto all'art.6 del presente contratto. La penale sarà applicata anche qualora, a seguito della predetta segnalazione, la Committente non accolga le giustificazioni addotte dall'Appaltatore e i servizi siano comunque eseguiti con squadre insufficienti;

2) € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancato intervento parziale;

3) € 150,00 (centocinquanta/00) in caso di mancato intervento totale;

4) € 50,00 (cinquanta/00) in caso di mancata applicazione del contrassegno "IN SERVIZIO PER CLARA" sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio o di utilizzo improprio del contrassegno al di fuori del servizio prestato per la Committente;

5) € 150,00 (centocinquanta/00) in caso di mancata comunicazione di

imprevisti/difficoltà riscontrati nell'esecuzione dei servizi tali da comprometterne la buona e puntuale esecuzione degli stessi.

Qualora si verificano ripetuti inadempimenti agli obblighi sub 1), 2), 3) e 4) tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, il contratto potrà essere risolto ai sensi del successivo art. 12 del presente atto.

Qualora si verificano ripetuti inadempimenti agli obblighi sub 5) tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a due, il contratto potrà essere risolto ai sensi del successivo art. 12 del presente atto.

Qualora il QSA della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell'igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei rischi dell'Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verificano ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. così come previsto al successivo art. 12 del presente contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della

predetta penale.

**Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad euro XXXX (euro XXXX), oltre IVA.

L'importo riferito all'eventuale quinto d'obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro XXXX (XXX).

Gli oneri della sicurezza interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono stati previsti, poiché la Committente non ha la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge l'appalto.

I servizi sono compensati a misura, secondo l'elenco prezzi unitari offerto dall'Appaltatore in sede di offerta economica.

La Committente si riserva la facoltà di applicare i prezzi unitari, offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche nella contabilizzazione di trattamenti e servizi analoghi, da svolgersi in Comuni Soci del bacino territoriale di CLARA EST, non rientranti in quelli già inseriti nel capitolato speciale d'appalto.

Eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi unitari saranno eventualmente valutate volta per volta in accordo tra le parti.

Qualora, nel corso dello svolgimento degli interventi di trattamento antilarvale nelle caditoie stradali, il numero di caditoie trattate risultasse superiore rispetto all'originario censimento contrattualmente previsto, l'Appaltatore potrà richiedere un sopralluogo congiunto e l'eventuale rideterminazione del corrispettivo del servizio, per la misura dovuta, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara e contrattualmente accettati; CLARA S.p.A. valuterà, espletate le opportune verifiche, la congruità della richiesta.

Qualora fosse necessario entrare in servizio, nel territorio dei Comuni Soci, con

interventi di disinfestazione capillare, in presenza di casi sospetti od accertati di emergenza epidemiologica da Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile Disease (od altre malattie veicolate da zanzare), tali servizi saranno valutati e definiti congiuntamente, in accordo tra le Parti, sulla base degli interventi di disinfestazione effettivamente eseguiti e richiesti dal Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende Usl e dalle Amministrazioni Comunali.

Qualora alla scadenza del contratto l'importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l'Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.

Dall'affidamento dei servizi non discende in favore dell'Appaltatore nessun vincolo di esclusiva, restando facoltà della Committente affidare i servizi oggetto del presente appalto anche ad altri Operatori Economici o eseguirli in proprio, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun indennizzo.

I pagamenti saranno effettuati previo riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, quindi l'Appaltatore provvederà all'emissione di regolare fattura fiscale.

A tal fine l'Appaltatore potrà emettere fattura per importi non inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), inviando alla Committente, a mezzo fax o e-mail all'Ufficio "Servizi a chiamata e ai Comuni" ([andrea.fagan@clarambiente.it](mailto:andrea.fagan@clarambiente.it) e [raffaele.grilanda@clarambiente.it](mailto:raffaele.grilanda@clarambiente.it)), apposito report lavori giornalieri (Allegato 4) debitamente compilato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la propria contabilità dei servizi, indipendentemente da quella tenuta dalla Committente.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento tecnico contabile di cui all'art. 26 del DM MIT n. 49 del 07/03/2018 o dal ricevimento della fattura qualora venga presentata dall'Appaltatore

in un momento successivo al predetto accertamento.

La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (8337939CEB) ed essere intestata a CLARA S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01004910384. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica. L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all'indirizzo mail [ufficio.ragioneria@clarambiente.it](mailto:ufficio.ragioneria@clarambiente.it) indicando il codice univoco 5RUO82D.

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello "Split Payment" (scissione contabile dei pagamenti).

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la

Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Art. 5 - (Modalità di esecuzione del servizio)**

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di trattamento antilarvali nelle caditoie stradali, trattamento adulticida aree urbane e trattamento adulticida nei siti sensibili, nel bacino territoriale di CLARA EST (Copparo, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Tresignana e Voghiera) di cui all'“Allegato 1 - Elenco interventi” del capitolato

speciale d'appalto.

Gli interventi dovranno essere eseguiti con le modalità di lavoro meglio precisate agli artt. 9.3, 9.4 e 9.5 del capitolato speciale d'appalto.

I trattamenti individuati nel capitolato speciale d'appalto devono essere effettuati senza arrecare disturbo o provocare interruzioni al normale funzionamento delle attività di scuole, uffici e di tutte le attività correlate ai luoghi in cui viene eseguito il servizio e devono garantire l'eliminazione dell'agente infestante per tutta la durata del servizio stesso.

La Committente fornisce di volta in volta, all'Appaltatore la programmazione/calendarizzazione, indicativamente settimanale o quindicinale, dei trattamenti antilarvali nelle caditoie stradali nei Comuni Soci.

Rimane facoltà della Committente stabilire, a suo insindacabile giudizio e sulla base di sopravvenute necessità, una diversa programmazione dei singoli interventi antilarvali, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore, anche telefonica, con preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

L'esecuzione dei singoli interventi dovrà procedere in modo continuativo secondo le modalità e quantità ordinate fino al termine del servizio.

Non essendo possibile stilare a priori una calendarizzazione completa dei trattamenti adulticidi aree urbane e/o siti sensibili, gli interventi saranno da effettuarsi con la programmazione di volta in volta concordata da CLARA S.p.A. congiuntamente alle Amministrazioni Comunali, sulla base della valutazione delle sopravvenute esigenze e degli oggettivi livelli di molestia e di disagio riscontrati (in relazione a situazioni di elevata presenza di adulti) e sulla base di evenienze di rischio sanitario.

La Committente consegna all'Appaltatore le chiavi di accesso alle aree chiuse/recintate e le planimetrie recanti l'indicazione delle aree da sottoporre a

trattamento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare avvio all'esecuzione degli interventi adulticidi impartiti dalla Committente entro il secondo giorno decorrente dall'ordine di servizio trasmesso dalla Stessa a mezzo mail/fax o telefonicamente, come previsto all'art. 9.2 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare avvio all'esecuzione degli interventi adulticidi considerati urgenti ai fini della sicurezza, entro 8 (otto) ore decorrenti dalla trasmissione dell'Ordine di servizio da parte della Committente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare immediatamente avvio all'esecuzione degli interventi adulticidi in presenza di casi sospetti od accertati di emergenza epidemiologica da Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile Disease, od altre malattie veicolate da zanzare: l'intervento dovrà essere ultimato entro 8 (otto) ore decorrenti dalla trasmissione dell'Ordine di servizio da parte della Committente.

L'esecuzione di trattamenti adulticidi considerati urgenti (ai fini della sicurezza, per manifestazioni/eventi o per altra necessità) ed in casi sospetti od accertati di emergenza epidemiologica da Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile Disease, od altre malattie veicolate da zanzare, dovrà essere garantita in qualsiasi giorno della settimana, ivi compresi i giorni prefestivi e festivi, con conseguente obbligo di reperibilità e con le modalità operative impartite sia dalla Committente sia dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Ogni ciclo di trattamento larvicida programmato dovrà essere concluso entro una settimana lavorativa dalla data di avvio, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati; nella giornata di sabato di ogni settimana devono prioritariamente essere

recuperati i trattamenti non effettuati nell'arco della settimana.

In particolare la Committente, anche tramite i tecnici incaricati potrà svolgere, sulla base dei report inviati dall'Appaltatore, il seguente controllo di qualità:

- verifica dell'efficacia dei trattamenti larvicidi a base di "bacillus thuringiensis israelensis" e "bacillus sphaericus", tramite il prelievo di campioni di acqua nei focolai larvali trattati. In questi campioni verrà osservato il completamento del ciclo vitale delle larve presenti.

I predetti controlli di qualità verranno eseguiti dal 2° al 21° giorno dall'inizio del trattamento, su un numero rappresentativo di tombini (minimo 20) scelti in una o più località (capoluogo e/o frazioni) al fine di verificare il tasso di caditoie trattate correttamente. Il numero complessivo delle località su cui si effettuerà la verifica sarà comunque ad esclusiva discrezione della Committente.

È facoltà dell'Appaltatore o dei propri rappresentanti delegati presenziare in qualsiasi momento ai controlli previsti.

Non saranno prese in considerazione e valutate solamente le caditoie che risultano visibilmente prive di acqua stagnante e quelle per le quali l'apertura risulti impossibile.

Qualora venga rinvenuta nelle caditoie controllate la presenza di larve di terzo e quarto stadio e/o di pupe, il trattamento eseguito sarà giudicato corretto in presenza di un tasso di sfarfallamento pari o inferiore al 10% per singolo campione di larve e/o pupe rilevato. In caso di sfarfallamento superiore rispetto alla soglia del 10%, o comunque di una forte presenza di larve di terzo e quarto stadio e/o di pupe, è facoltà della Committente applicare le penali di cui al precedente art. 3 del presente contratto.

Entro e non oltre due (2) giorni dal termine di ciascun intervento l'Appaltatore ha

l'obbligo di trasmettere a mezzo fax o e-mail all'Ufficio "Servizi a chiamata e ai Comuni" della Committente, agli indirizzi [andrea.fagan@clarambiente.it](mailto:andrea.fagan@clarambiente.it) e [raffaele.grilanda@clarambiente.it](mailto:raffaele.grilanda@clarambiente.it), copia dell'Allegato 4 (rilasciato da CLARA S.P.A. in sede di consegna del servizio) debitamente compilato ed aggiornato sulla base degli interventi eseguiti.

Al fine di garantire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di trattamento, per le squadre operative addette ai trattamenti e per i mezzi utilizzati, si richiede la disponibilità di un sistema di localizzazione satellitare GPS (Global Positioning System) per il rilevamento del posizionamento di ciascun operatore ed automezzo, in modo continuativo durante l'espletamento del servizio. Allo scopo di fornire a CLARA S.p.A., mediante apposita applicazione, i tracciati (tracks) ed i punti di erogazione in formato digitale, importabili su Sistemi Geografici Informativi (es. KML, SHAPEFILES, XLS o DXF), con indicati almeno data, ora, coordinate e possibilmente velocità del trattamento.

La strumentazione dovrà essere attivata all'inizio del trattamento e disattivata alla fine dello stesso. È fatto obbligo all'Appaltatore avere cura, salvaguardare in buono stato l'integrità e garantire le condizioni idonee al regolare funzionamento delle apparecchiature GPS; eventuali manomissioni e/o danneggiamenti saranno perseguibili con le penalità previste.

In particolare la Committente effettuerà:

- verifiche sui dati provenienti dal monitoraggio degli spostamenti tramite rilevatore satellitare, al fine di controllare l'effettivo passaggio delle squadre operative (per il trattamento antilarvale nelle caditoie stradali) e dei mezzi (per il trattamento adulticida nelle aree urbane e nei siti sensibili); qualora singole caditoie od aree intere nel programma di intervento non risultino trattate, o qualora il passaggio non

sia avvenuto secondo velocità consona al trattamento, tale area sarà considerata come non trattata e potrà essere soggetta alle penali di cui al precedente art. 3 del presente contratto.

Durante il servizio dovranno essere realizzati i trattamenti utilizzando prodotti conformi alla normativa vigente come specificati nel capitolato speciale d'appalto, garantendo la piena validità e la conformità ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali difficoltà o imprevisti nello svolgimento dell'affidamento, anche se non imputabili all'Appaltatore stesso, tali da comprometterne la buona o puntuale esecuzione; l'Appaltatore dovrà altresì segnalare alla Committente l'eventuale temporanea impossibilità di utilizzare contemporaneamente tutte le squadre minime previste dal capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del presente atto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e di trasmettere alla Committente il rapporto di incidente ambientale entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, come previsto all'art. 6, sub o) del capitolato speciale d'appalto.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sui servizi svolti allo scopo di valutarne la conformità.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 9 "Modalità di esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto

#### **Art. 6 - (Obblighi dell'Appaltatore)**

L'Appaltatore ha l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto dell'appalto, con abilitazione all'esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, disciplinata dalla Legge n. 82/1994 e s.m.i., con specifico riferimento alle attività di cui all'art. 1

lett. c), del Regolamento di attuazione D.M. n. 274/1997 e s.m.i. (attività di disinfestazione).

Tale requisito di idoneità tecnico-professionale dovrà perdurare per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

In caso di idoneità plurisoggettiva, è tassativamente richiesto che tutti gli Operatori Economici impegnati nell'esecuzione delle attività di disinfestazione oggetto del presente appalto, siano regolarmente iscritti nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con abilitazione all'esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, disciplinata dalla Legge n. 82/1994 e s.m.i., con specifico riferimento alle attività di cui all'art. 1 lett. c), del Regolamento di attuazione D.M. n. 274/1997 e s.m.i. (attività di disinfestazione).

I mezzi utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere regolarmente dotati dei requisiti tecnico-costruttivi, delle attrezzature e delle apparecchiature previsti dalle normative di settore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere ben visibile su tutti i mezzi utilizzati dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio, apposita cartellonistica, fornita dalla Committente, con la dicitura "IN SERVIZIO PER CLARA". Tali mezzi dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, rumorosità e tutela ambientale. All'Appaltatore è fatto divieto dell'utilizzo improprio del contrassegno al di fuori del servizio prestato per la Committente.

L'Appaltatore, al fine di eseguire i servizi, ha l'obbligo di garantire la disponibilità dei mezzi elencati all'art. 8.3 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisoriale, materiali di consumi ecc, necessari per l'esecuzione dei servizi e

dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente.

Preventivamente all'effettivo inizio dei servizi, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.

Nell'ambito dell'esecuzione degli interventi larvicidi l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la disponibilità di almeno n. 3 squadre operative, in servizio contemporaneo, ai fini della garanzia dell'espletamento del servizio stesso, simultaneamente, nell'ambito del territorio di più Comuni Soci di CLARA S.p.A..

Ciascuna squadra incaricata degli interventi larvicidi nelle caditoie dovrà essere composta da almeno 2 operatori specializzati, dotati delle necessarie relative attrezzature.

Nell'ambito dell'esecuzione degli interventi adulticidi, l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la disponibilità di minimo n. 3 unità operative di disinfestazione, di cui n. 2 per i trattamenti adulticida aree urbane nei Comuni Soci e n. 1 per i trattamenti adulticida ai siti sensibili nei Comuni Soci, in servizio contemporaneo, ai fini della garanzia dell'espletamento del servizio stesso, simultaneamente, nell'ambito del territorio di più Comuni Soci di CLARA S.p.A..

Ciascuna unità operativa incaricata degli interventi adulticidi aree urbane ed ai siti sensibili dovrà essere dotata di idonei automezzi come previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia o che

potranno essere emanati durante il corso dell'affidamento.

L'Appaltatore deve dotarsi di un sistema di localizzazione satellitare GPS (Global Positioning System) per il rilevamento del posizionamento, in modo continuativo durante l'espletamento del servizio, di ciascun operatore ed automezzo.

L'Appaltatore dovrà individuare una base operativa locale di proprietà o in disponibilità, anche secondaria, entro 100 km dai territori del Comune oggetto di intervento, necessaria alla permanente messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature operative per l'esecuzione del servizio. Tale disponibilità dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di pubblico interesse, sono da considerati servizi pubblici essenziali e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sciopero si applica la legge n. 146/1990 e s.m.i..

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 6 "Oneri ed obblighi dell'impresa" e 8 "Personale, mezzi e attrezzature impiegati nell'esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 7 - (Responsabilità dell'Appaltatore)**

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'Appaltatore, adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi, dei quali si avvalga per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, alle persone e alle cose sia della Committente che di terzi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare la Committente nonché a

rifondere a quest'ultima quanto eventualmente pagato dalla Committente a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il M.O.D.U..

In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.

Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell'Appaltatore, con esclusione di minori; l'Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all'esecuzione dei servizi.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.

L'Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il

proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.

**Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)**

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 10 del presente contratto.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi a garanzia della attività di Impresa: la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi con la previsione di almeno i seguenti massimali:

R.C.T. € 1.000.000,00 unico;

R.C.O. € 1.000.000,00 unico.

Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell'affidamento. L'Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;

- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);

- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante

l'esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;

- un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;

- l'elenco del personale e dei mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di identificazione;

- certificato di analisi (effettuate mediante tecnica laser, od altre tecniche di valutazione) delle dimensioni delle gocce prodotte dai nebulizzatori LV, rilasciato da ente terzo qualificato;

- certificazione della dotazione di un sistema di localizzazione satellitare GPS (Global Positioning System) per le squadre operative addette ai trattamenti larvicidi nelle caditoie urbane ed ai trattamenti adulticidi;

- scheda tecnica, scheda di sicurezza ed etichetta dei prodotti da impiegarsi nell'esecuzione del servizio oggetto del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione elencata all'art. 7 "Documentazione obbligatoria" del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 9 - (Documento di Valutazione dei Rischi)**

L'Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.

L'Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua

corretta attuazione.

Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell'avvio dell'esecuzione del presente contratto.

**Art. 10- (Verifica di conformità)**

La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento tecnico contabile non potrà avere durata superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e/o del report lavori giornalieri delle attività svolte così come previsto all'art. 7 sub a) del capitolato speciale d'appalto.

All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 11 - (Subappalto)**

*(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni entro il limite del XX % (XX per cento) dell'importo complessivo del contratto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)**

La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

a) nelle fattispecie richiamate all'art. 3 del presente contratto con riferimento al ritardo nell'adempimento;

b) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto, con riferimento ai ripetuti inadempimenti correlati alle previsioni sub 1), 2), 3) e 4), tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiori a tre, ed alle previsioni sub 5) tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiori a due;

c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

e) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;

f) nelle fattispecie richiamate all'art. 5 del presente contratto;

g) nella fattispecie richiamata all'art. 6 del presente contratto;

h) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;

i) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;

l) in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 11 del presente contratto in relazione al subappalto;

m) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

n) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di Clara S.p.A." di cui all'art. 16 del presente contratto;

o) nella fattispecie di cui all'art. 17 del presente contratto.

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione della fattispecie sub c) trova applicazione l'art. 108, co. 2 lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub d), e), f), g) h), i), l), m), n), o) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 13 - (Recesso)**

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- alle spese sostenute dall'Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 14 - (Cessione dei crediti)**

Ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., primo capoverso, l'Appaltatore può, in relazione ai crediti maturati nei confronti della Committente derivanti dal contratto d'appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stessa.

Ai sensi dell'art. 1260 del c.c. la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo consenso tra i contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto, tranne i casi espressamente vietati dalla legge.

#### **Art. 15 - (Sospensione)**

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento del servizio o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si darà corso alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica a tal fine la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

**Art. 16 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di CLARA S.p.A.")**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il "Piano di Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche "Piano Anticorruzione").

L'Appaltatore aderisce al "Piano Anticorruzione" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto

precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.

**Art. 17- (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)**

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.

L'Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.

Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 18- (Registrazione e spese contrattuali)**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta per un importo di € XXX,00 (XXX/00) dall'Appaltatore con pagamento tramite modello F24 in data XX/XX/2020.

**Art. 19- (Trattamento dei dati personali)**

CLARA SPA in qualità di titolare (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, Email: info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino: +39 0532389111), tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente contratto d'appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

I dati saranno trattati per tutta la durata del contratto d'appalto e, successivamente alla scadenza del medesimo contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori autorizzati dal Titolare o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della dott.ssa Vannia Brina, via A. Volta n. 26/a, Email: vannia.brina@clarambiente.it; PEC:

clara@pec.clarambiente.it; tel.: +39 0532389163).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

**Art. 20- (Foro competente)**

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

**Art. 21- (Normativa di riferimento)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 22- (Clausola finale)**

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 3) Durata del contratto e penali; 4) Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari; 5) Modalità di esecuzione del servizio; 6) Obblighi dell'Appaltatore; 7) Responsabilità dell'Appaltatore; 12) Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto; 13) Recesso; 14) Cessione dei crediti; 15) Sospensione; 18) Registrazione e spese contrattuali; 20) Foro competente; 22) Clausola finale.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente